

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE ON-PREMISE, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 2025/2026 PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

ID 2924

CHIARIMENTI

I chiarimenti sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it ;

1) Domanda

Con riferimento al paragrafo 4 del Disciplinare di gara (“Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”) e ai paragrafi 6.2 e 6.4 in materia di requisiti di capacità economico-finanziaria nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si chiede un chiarimento interpretativo in merito alla possibilità di ricorrere alla forma dell’RTI anche in funzione di una più equilibrata ripartizione del rischio finanziario connesso all’esecuzione della Convenzione.

In particolare, si chiede di confermare se sia ammisible la partecipazione in RTI tra due operatori economici che, singolarmente, risultino entrambi in possesso dei requisiti di partecipazione al singolo lotto, laddove la scelta della forma aggregativa sia motivata dall’esigenza di:

- assicurare una maggiore sostenibilità economico-finanziaria dell’esecuzione delle prestazioni;
- distribuire in modo più equilibrato l’esposizione finanziaria derivante dall’eventuale aggiudicazione e dall’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- garantire una più efficiente capacità di gestione di volumi contrattuali potenzialmente elevati, coerentemente con l’importo stimato dei lotti.

A titolo esemplificativo, si chiede conferma che:

- 1) un RTI tra due società che, singolarmente, possiedono il fatturato minimo richiesto dal Disciplinare per il lotto, possa essere considerato ammisible anche qualora l’importo complessivo potenzialmente affidabile in caso di aggiudicazione risulti significativamente superiore al fatturato annuo storico di ciascun operatore;
- 2) la valutazione della Stazione Appaltante in merito all’ammisibilità di tali RTI sia effettuata caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 del Disciplinare, previo eventuale contraddittorio, e non comporti automatismi escludenti.

Si chiede di confermare se la scelta della forma del RTI, ove coerente con l’oggetto e la complessità della Convenzione e finalizzata a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, non costituisca di per sé elemento ostativo alla partecipazione.

Risposta

Si conferma che l’esclusione del RTI c.d. “sovabbondante” non sarà automatica, infatti nel Disciplinare di gara è espressamente previsto che “possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto”

Ove fosse riscontrata la partecipazione di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto, la valutazione in merito alla possibile esclusione verrà svolta nel rispetto delle indicazioni fornite dai pareri e dalle comunicazioni dell’AGCM, con particolare riferimento al parere AS1470 reso in data 5/12/2017 in relazione alla gara per la “fornitura multibrand di licenze software, sottoscrizioni e rinnovo del servizio di manutenzione e dei servizi connessi” edizione 1).

Nel dettaglio, la valutazione riguarderà la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento, tenuto conto delle giustificazioni, che dovranno essere circostanziate e documentate – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione e della tipologia delle prestazioni richieste – che le imprese partecipanti al RTI forniranno in sede di contraddittorio,

nonché della struttura, delle dinamiche caratterizzanti il mercato interessato e di ogni altro elemento che si rendesse necessario sulla base della fattispecie concreta e in coerenza con gli orientamenti AGCM sopra richiamati.

2) Domanda

in riferimento al Lotto 7 – “Prodotti SAS e servizi connessi” si chiede di confermare che, in caso di RTI, i documenti comprovanti il titolo di rivendita debbano essere presentati dalla sola mandataria (quindi non da tutti i partecipanti del RTI).

Risposta

Fermo restando che la documentazione attestante il possesso del titolo di rivendita potrà essere presentata da qualsiasi impresa del RTI, in base all’organizzazione del RTI tale titolo dovrà essere posseduto da ogni singola società o dal RTI nel suo complesso, fermo restando che sarà necessario il possesso del titolo per eseguire l’attività di rivendita.

3) Domanda

con la presente si richiede il seguente chiarimento sul calcolo della garanzia:

- All' Art. 10 del Disciplinare, pag. 26-27, vengono elencate le riduzioni ai sensi dell'art. 106, c. 8 del Codice. Le certificazioni descritte ai punti d) e e) vengono dichiarate cumulabili con quelle descritte ai punti a), b) e c), ma nell'All. 3 del disciplinare - "Foglio di calcolo riduzioni cauzioni", dopo aver indicato il possesso delle ulteriori riduzioni, la percentuale calcolata nel campo "Riduzione complessiva" non viene correttamente applicata al calcolo dell'importo della garanzia provvisoria presente nella cella 17E. Dalle verifiche effettuate, sembra che la riduzione del 10% prevista per il possesso della certificazione ISO 27001 non venga applicata nella formula. Si richiede una gentile verifica.

Risposta

Si conferma quanto stabilito all'interno del Disciplinare di gara, par. 10 “garanzia provvisoria”. L'allegato 3 fornisce un fac simile di mero ausilio ed esempio per il calcolo delle cauzioni (provvisoria e definitiva).

4) Domanda

In relazione alla procedura si pongono le seguenti urgenti richiesta di chiarimento:

1. Par. 3.4- MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Gli importi riportati nelle griglie e riferibili all'art. 120, comma.9 del D.lgs. 36/2023 riportano dei valori che attestano un incremento dell'importo a base d'asta che rappresenta il 25% del valore contrattuale e non il quinto come da codice e da testo riportato nel suddetto Paragrafo.

Si prega di chiarire se trattasi di refuso o confermare che gli importi sono corretti.

Risposta

Si conferma che gli importi sono corretti.

Essi corrispondono all'estensione del massimale contrattuale del 25%, di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice, e alla successiva applicazione sul totale risultante dell'ulteriore opzione del cosiddetto “sesto quinto”, di cui all'art. 120 comma 9 del Codice.

5) Domanda**2.Par. 10 -GARANZIA PROVVISORIA**

Fatto salvo quanto sopra gli importi indicati per ogni lotto, se calcolati sul Valore Globale stimato, non rappresentano il 2%.

Si prega di chiarire se trattasi di refuso o confermare che gli importi sono corretti, dando evidenza del calcolo da effettuare per avere i valori indicati nel suddetto paragrafo.

Risposta

Si confermano gli importi della garanzia provvisoria e si evidenzia la presenza di un refuso. La garanzia provvisoria calcolata è pari all' 1,333...% (unovirgolatreperiodicopercento) del valore complessivo dell'appalto. Tale scelta ha la finalità di rendere più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità

economico-finanziarie minori, dal momento che la funzione della garanzia provvisoria risiede soltanto nell'assicurare la partecipazione alla gara da parte delle imprese e non la corretta esecuzione delle prestazioni.

6) Domanda

Con riferimento al punto 6.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” del disciplinare di gara, si chiede di confermare se un operatore economico neo costituito, che non dispone di bilanci approvati né di dichiarazioni fiscali per gli anni precedenti, possa partecipare alla procedura in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), qualora il requisito di fatturato globale richiesto sia integralmente soddisfatto da altra impresa del raggruppamento.

Si chiede inoltre di precisare se, in tale ipotesi, l'impresa neo costituita debba comunque produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la data di costituzione e l'assenza di bilanci approvati.

quanto sopra anche in conformità al principio del **favor participationis**, richiamato dall'art. 10, comma 3, e coerente con la ratio del nuovo Codice diretta a promuovere la competitività e la partecipazione delle PMI.

Risposta

Si conferma.

L'operatore dovrà compilare la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di gara senza necessità di ulteriori dichiarazioni.

7) Domanda

Il paragrafo 4 del Disciplinare di gara prevede che: “Anche in ragione delle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.”.

I requisiti di partecipazione sono indicati al par. 6 ed includono, oltre a quelli di idoneità, quelli di capacità economico finanziari consistenti nell'aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara non inferiore agli importi indicati nel par. 6.2. per ciascun Lotto.

Il par. 7, intitolato “Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” inoltre prevede che “Ai fini della stipula della Convenzione, è previsto anche ai sensi dell'art. 113 del Codice, copia dei documenti comprovanti il titolo di rivendita del soggetto aggiudicatario”.

Tanto premesso si chiede conferma che due imprese che posseggano, entrambe, singolarmente, il requisito di fatturato globale per partecipare ai lotti di interesse, ma solo una delle due sia in possesso del titolo di rivendita dei prodotti possano presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese; che tale raggruppamento non possa essere considerato “costituito da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto” e che, pertanto, non possa correre il rischio di esclusione previsto dal par. 4 del Disciplinare di gara.

Risposta

Premesso che il titolo di rivendita non costituisce requisito di partecipazione, si rimanda alla risposta di cui alla precedente domanda 1).

8) Domanda

Con riferimento alla convenzione CONSIP per la fornitura di Prodotti Software on premise, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ID 2924, in particolare all'Appendice 3_CT_Lotto 8A Listino Opentext Licenze , si prega di confermare il valore di listino riferito al seguente prodotto:

Categoria Prodotti : Communication (Extream)

Codice Prodotto: 1000065885

Descrizione Prodotto : Experience Cloud Foundation (License Only)

Risposta

Non si conferma, l'importo indicato è frutto di refuso da parte del brand; il prezzo da considerare per il prodotto in questione è €0,00 (euro zero/00).

9) Domanda

In caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede di confermare che l'“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni” possa essere reso distintamente da ciascun componente del RTI.

Risposta

Come previsto all'interno del par. 14.1 del Disciplinare, la domanda di partecipazione va presentata:

- “nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti/consorziate in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;”

10) Domanda

In caso di partecipazione in costituendo RTI e di presentazione di un “Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni” distinto per ciascun componente del RTI, si chiede di confermare che l'imposta di bollo possa essere assolta dalla sola mandataria oppure da una mandante, come da indicazioni fornite nel disciplinare al paragrafo 14.1.

Risposta

Come previsto all'interno del paragrafo 14.1 del Disciplinare:

“In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- “in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;”

11) Domanda

Si chiede di confermare che il Patto di Integrità, allegato agli atti di gara, non vada prodotto firmato digitalmente in sede di gara, ferme le dichiarazioni rese nell’“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”.

Risposta

Si conferma.

12) Domanda

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti di un costituendo RTI con la medesima composizione soggettiva, ma con ruoli diversi e/o diversa percentuale di ripartizione delle attività, la “Documentazione amministrativa” sia unica (e non una per ogni Lotto).

Risposta

Si conferma. Fermo restando che in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, l'operatore dovrà inviare un DGUE per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa.

13) Domanda

Al paragrafo 5 del disciplinare di gara è previsto che “Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE ...”; poiché tale dichiarazione non è contenuta nell’“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”, bensì nell’“Allegato 4 - Altre dichiarazioni”, si chiede di confermare che l'adempimento di cui al citato paragrafo 5 sia considerato assolto con la presentazione del citato Allegato 4.

Risposta

Si conferma.

14) Domanda

Si chiede di confermare che la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di ordine speciale possa essere inserita nel FVOE anche in un momento successivo alla fase di offerta, a seguito della richiesta di autorizzazione all'accesso al FVOE da parte di questa spettabile Consip.

Risposta

Si conferma

15) Domanda

Si segnala che il paragrafo 6.3 del disciplinare di gara sembrerebbe "troncato", terminando con "*In caso di partecipazione a più Lotti*:

il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione"; in caso di RTI e Consorzi ordinari,".

Risposta

Il periodo si intenda completato con la seguente formulazione: "In caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, l'operatore dovrà inviare un DGUE per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa."

16) Domanda

Ove l'operatore economico intenda riservarsi di subappaltare attività a terzi, ferma la necessità di indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare, si chiede di confermare che non sia obbligatorio indicare anche le relative quote percentuali.

Risposta

Come previsto al capitolo 8 del Disciplinare "Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato". In proposito, si precisa altresì che, con particolare riferimento alla quota delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, anche qualora non valorizzata in sede di partecipazione alla gara, tale quota percentuale verrà comunque richiesta dalla Committente prima della stipula, ai fini della valorizzazione del contratto

17) Domanda

In caso di partecipazione a più lotti, considerato che al paragrafo 3 del Disciplinare di gara è previsto che "ogni lotto corrisponde a una distinta procedura competitiva", si chiede di chiarire se l'allegato II del Regolamento di esecuzione debba essere prodotto anche ove il valore di ciascun singolo lotto cui si intende partecipare non superi i 125 milioni di euro.

Risposta

Si conferma quanto previsto all'interno del paragrafo 9.1 "sovvenzioni estere distorsive" del Disciplinare: "[...] i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 3.4) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno."

18) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che l'impegno a conferire mandato collettivo citato al par. 13 del disciplinare di gara sia assolto con la presentazione dell'"Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni", il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1, tale impegno.

Risposta

Si conferma.

19) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che la dichiarazione ulteriore richiesta "Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti", al par. 14.5 del disciplinare

di gara, sia soddisfatta con la presentazione dell'“Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”, il quale contiene già al suo interno, nel campo n. 1, i tre punti (a., b. e c.) della citata dichiarazione ulteriore.

Risposta

Si conferma.

20) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di chiarire se l’“Allegato 8 - Elenco Nominativi Titolari Effettivi” possa essere reso separatamente da ciascun componente del RTI; in caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che il documento debba contenere l’indicazione dei titolati effettivi del componete del RTI che rende la dichiarazione.

Risposta

Si precisa che è preferibile presentare un unico allegato contenente l’indicazione dei titolari effettivi di tutti i componenti del RTI, sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti al RTI. Saranno in ogni caso accettati anche file distinti sottoscritti digitalmente da ciascun componente del RTI. In tale ultima ipotesi si conferma che il documento dovrà contenere l’indicazione dei titolati effettivi del componete del RTI che rende la dichiarazione.

21) Domanda

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di chiarire se l’“Allegato 4 – Altre Dichiarazioni” possa essere reso separatamente da ciascun componente del RTI.

Risposta

Si conferma.

22) Domanda

Con riferimento alla parte finale dell’“Allegato 4 – Altre Dichiarazioni”, si chiede di confermare che l’operatore economico debba indicare il proprio fatturato globale (“maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara”) relativamente al lotto cui intende partecipare o al lotto di valore superiore in caso di partecipazione a più lotti.

Risposta

L’informazione richiesta nell’Allegato 4 è fondamentale alla luce di quanto previsto al paragrafo 4 del disciplinare (“Anche in ragione delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, possono essere esclusi dalla gara, previo contraddirittorio, i raggruppamenti temporanei o i Consorzi ordinari costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare al singolo lotto”). Pertanto, nell’ambito di tale Allegato e del DGUE:

- dovrà essere indicato l’intero fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara, con la conseguenza che tale fatturato dichiarato non deve essere limitato ad una quota parte dello stesso che il concorrente decide di spendere nella specifica procedura o nello specifico lotto;
- in caso di RTI, ciascun componente dovrà indicare il proprio fatturato.

Per le soglie minime di fatturato richieste ai fini della partecipazione si rimanda a quanto stabilito all’interno dei paragrafi 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara.

23) Domanda

nell’allegato “ID 2924 - CoProSWOP - Disciplinare” a pagina 18 al paragrafo “6.3 Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” viene indicato:

“In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari,”

Chiediamo cortesemente rettifica e completamento del paragrafo.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 15

24) Domanda

per il Lotto 3 relativo alla fornitura di Prodotti IBM, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi, nell'allegato "ID 2924 – CoProSWop 2025 - Capitolato Tecnico" a pagina 14 al paragrafo "4.3.2 Rinnovo della Manutenzione" viene indicato:

"Il rinnovo di manutenzione delle licenze già in uso sarà acquisito mediante emissione dell'ordinativo di fornitura almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del precedente contratto di manutenzione"

Chiediamo cortesemente chiarimenti circa le modalità operative che l'operatore economico dovrà adottare nel caso in cui l'Amministrazione Contraente emetta un ordine oltre i tempi indicati.

Risposta

Nel caso sopra riportato, l'operatore economico dovrà confrontarsi con il Produttore al fine di valutare se il ritardo nell'emissione dell'ordinativo di fornitura comprometta o meno la possibilità di procedere al rinnovo della manutenzione senza soluzione di continuità con il contratto in scadenza.

25) Domanda

nell'allegato "ID 2924 - CoProSWOP - Disciplinare" a pagina 26 al paragrafo "10 Garanzia provvisoria" viene indicato:

"Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente"

Chiediamo cortesemente conferma che per beneficiare di questa riduzione sia sufficiente una delle due condizioni, e cioè che o la garanzia provvisoria sia gestita mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente o che essa sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

Risposta

Si conferma.

26) Domanda

nell'allegato "ID 2924 - CoProSWOP - Disciplinare" a pagina 41 al paragrafo "15 Contenuto dell'offerta economica" viene indicato:

"Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare"

Chiediamo cortesemente rettifica dell'errore e indicazione del punto di riferimento.

Risposta

Si ignori il riferimento non necessario (intero periodo).

27) Domanda

Documento: Disciplinare – paragrafo 10 “Garanzia Provvisoria”

Domanda:

Con riferimento al paragrafo 10 del Disciplinare, si rileva che la garanzia provvisoria è definita pari al 2% del *“valore complessivo dell'appalto”* e che, nello stesso paragrafo, sono indicati per ciascun lotto gli importi corrispondenti della garanzia provvisoria.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che, ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, per *“valore complessivo dell'appalto”* debba intendersi l'*“importo complessivo”* del singolo lotto cui l'offerta si riferisce.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 5

28) Domanda

Documento: Disciplinare paragrafo 10 – Garanzia Provvisoria. Allegato 3 Disciplinare - Foglio Calcolo Riduzioni Cauzioni

Domanda: il contenuto dell'Allegato 3 Foglio Calcolo Riduzioni Cauzioni sembra non essere coerente con quanto disposto all'interno del paragrafo 10 del Disciplinare in quanto non considera correttamente il cumulo delle riduzioni.

Ad esempio in caso di importo garanzia base pari a € 1.200.000,00 ed applicazione delle riduzioni indicate alle lettere a), c) , d) e) del paragrafo 10 del Disciplinare, l'importo ridotto della garanzia dovrebbe essere pari a: € 1.200.000,00 x (1 – 30% riduzione a) x (1 – 10% riduzione c) x (1 – 10% riduzione d) x (1 – 10% riduzione e) = € 612.360,00

L'importo base dovrebbe pertanto essere complessivamente ridotto del 49,0%.

Per contro utilizzando l'Allegato 3 Disciplinare - Foglio Calcolo Riduzioni Cauzioni per lo stesso esempio l'importo ridotto della garanzia risulterebbe pari a € 680.400,00 con una riduzione complessiva del 43,3%.

Si prega di chiarire questa apparente incoerenza.

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 3

29) Domanda

Documento: Disciplinare – paragrafo 3.3 “Revisione dei prezzi”; Schema di Convenzione – Articolo 10 “Revisione dei prezzi di Listino – Introduzione nuovi prodotti sw – fuori produzione”.

Domanda: Con riferimento alla documentazione di gara sopra indicata, si rileva un'apparente incoerenza in merito alla revisione dei corrispettivi.

Nello specifico, il paragrafo 3.3 del Disciplinare afferma testualmente che: “Non sarà prevista una specifica clausola di revisione dei prezzi in quanto la determinazione dei prezzi è data dai listini posti a base di gara, incrementati secondo quanto stabilito nello schema di Convenzione”.

Al contrario, l'Articolo 10 dello Schema di Convenzione disciplina dettagliatamente un meccanismo per cui il Fornitore può proporre alla Consip, con cadenza non superiore al trimestre, una variazione dei prezzi di listino basata sulle variazioni dei listini ufficiali del Produttore.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che l'affermazione contenuta nel Disciplinare (assenza di una “specifica clausola di revisione”) sia da intendersi riferita esclusivamente all'esclusione di meccanismi di adeguamento automatico fermo restando che il sistema dinamico di aggiornamento dei prezzi sia invece regolato dal sopra citato Articolo 10 dello Schema di Convenzione.

Si prega di chiarire questa apparente incoerenza.

Risposta

Si conferma l'applicazione dell'art. 10 dello Schema di Convenzione, non in conflitto con quanto stabilito dal Disciplinare di gara nella misura in cui la previsione richiamata nel quesito fa espresso riferimento all'incremento dei listini.

30) Domanda

Documento: Schemi di Convenzione (Lotti 1, 2, 3, 4,5,6,7,8) – Articolo 8, comma 3; Capitolato Tecnico – paragrafi 4.1.2 (Lotto 1), 4.2.2 (Lotto 2), 4.3.3 (Lotto 3), 4.4.2 (Lotto 4), 4.5.2 (Lotto 5), 4.6.2 (Lotto 6), 4.7.2 (Lotto 7) e 4.8.3 (Lotto 8).

Domanda: Si prega di confermare che l'Articolo 8, comma 3 degli Schemi di Convenzione non indica i tempi di consegna dell'ordine ma, come specificato nel Capitolato Tecnico, il termine entro il quale il fornitore dovrà attivare la procedura per consentire l'elaborazione dell'ordine presso il produttore ed entro cui dovrà dare all'Amministrazione tempestiva comunicazione a mezzo e-mail dell'avvenuta attivazione della procedura.

Risposta

Si conferma.

31) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe e servizi connessi, si chiede di confermare che i servizi di supporto specialistico richiamati nel Capitolato Tecnico, ivi inclusa l'eventuale disponibilità estesa, debbano intendersi come i servizi di supporto e manutenzione standard erogati direttamente dal produttore Adobe, secondo le relative policy ufficiali. Resta pertanto inteso che non è richiesto al Fornitore di predisporre una propria infrastruttura di supporto dedicata o un servizio di assistenza 24x7 ulteriore e distinto rispetto a quello fornito dal produttore.

Risposta

Si conferma.

32) Domanda

si rileva che l'Appendice 3 – Listino Adobe include, oltre alle licenze e sottoscrizioni software, anche voci appartenenti alle famiglie di prodotto “Support and Assurance”, “Ultimate Support” e “Integrated Services”. Al fine di garantire una corretta e uniforme interpretazione dell'ambito della fornitura, si chiede di confermare che tali voci debbano intendersi come componenti di supporto e servizio definite dal produttore Adobe, ordinabili esclusivamente in connessione e in abbinamento alle corrispondenti licenze o sottoscrizioni software Adobe indicate nel medesimo listino, e non come servizi autonomi o ulteriori rispetto al perimetro della fornitura dei prodotti Adobe.

Risposta

Le famiglie di prodotto indicate sono da intendersi riferite ai prodotti software Adobe, già in possesso o da acquisirsi contestualmente, delle Amministrazioni.

33) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe e servizi connessi, al fine di supportare gli operatori economici nella valutazione dell'impegno operativo ed economico connesso alla Convenzione, si chiede di confermare se Consip possa rendere disponibili elementi informativi di carattere generale e non vincolante in merito al potenziale utilizzo della Convenzione da parte delle Amministrazioni, quali, a titolo esemplificativo, ordini di grandezza, range indicativi o altre informazioni aggregate. Inoltre, considerato che la presente procedura costituisce de facto una nuova edizione di una Convenzione Consip già precedentemente attivata (Gara Licenze software multibrand (ed.7) ID2738), si chiede di confermare se sia possibile condividere dati storici aggregati o indicatori di alto livello relativi al livello di adesione o di utilizzo complessivo del Lotto 6 – Adobe nella precedente edizione, anche esclusivamente a fini orientativi.

Risposta

A tal fine si prenda visione della precedente edizione della convenzione sul portale acquistinrete.it al seguente [link](#)

34) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara e, in particolare, alle previsioni della documentazione contrattuale in materia di responsabilità del Fornitore, considerato che la fornitura ha ad oggetto prodotti software proprietari standardizzati, i cui livelli di funzionalità, manutenzione e supporto sono definiti e regolati direttamente dai rispettivi produttori, si chiede di confermare se, in sede di stipula della relativa Convenzione, sia ammissibile l'inserimento di clausole di limitazione della responsabilità contrattuale del Fornitore, purché coerenti con la natura della fornitura e con le coperture assicurative previste, e senza pregiudizio per i diritti delle singole Amministrazioni ordinanti.

Risposta

Non si conferma.

35) Domanda

Con riferimento alla fase esecutiva dei Contratti Attuativi, considerato che per taluni lotti della procedura, inclusi quelli relativi a prodotti software proprietari, le attività operative e di supporto sono svolte anche tramite strutture e piattaforme del produttore operanti a livello internazionale, si chiede di confermare se le attività di gestione operativa e tecnica (quali, a titolo esemplificativo, attivazione delle licenze, supporto tecnico-operativo e attività di on-boarding) possano essere svolte anche in lingua inglese, quale lingua operativa di lavoro, restando inteso che tutte le comunicazioni di natura formale, contrattuale e giuridicamente vincolante con Consip e con le Amministrazioni Contraenti continueranno ad avvenire esclusivamente in lingua italiana.

Risposta

Si conferma, con la precisazione che l'amministrazione contraente potrà sempre avvalersi della facoltà di chiedere le informazioni in lingua italiana con il supporto del responsabile generale della fornitura.

36) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe e servizi connessi, e alle previsioni della documentazione di gara in materia di verifica di conformità e decorrenza degli effetti contrattuali, si chiede di confermare che, qualora l'Amministrazione Contraente, a seguito dell'attivazione tecnica delle licenze o delle sottoscrizioni Adobe, acceda e utilizzi in modo effettivo le funzionalità del prodotto e non proceda alla verifica di conformità entro i termini previsti dalla documentazione contrattuale, tale comportamento debba essere considerato, a tutti gli effetti, quale accettazione tacita della fornitura, con conseguente decorrenza automatica degli effetti contrattuali, ivi inclusi quelli economici e temporali. Resta pertanto inteso che l'inerzia dell'Amministrazione a fronte dell'utilizzo del prodotto non può determinare una sospensione sine die della decorrenza contrattuale, né può essere opposta al Fornitore al fine di ritardare l'assunzione delle obbligazioni contrattuali o di trasferire su quest'ultimo responsabilità, rischi o oneri non imputabili alla sua condotta.

Risposta

Per quanto riguarda i tempi e le conseguenze in tema di verifica di conformità si rinvia alle disposizioni del Codice e della normativa di gara. Eventuali ritardi sono quindi da ricondurre alla disciplina generale della contrattualistica sia pubblica che privata.

37) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe, considerato che le caratteristiche delle licenze, delle sottoscrizioni, dei servizi di supporto e delle politiche di manutenzione sono definite e gestite direttamente dal produttore Adobe, si chiede di confermare che il Fornitore non possa essere ritenuto responsabile per modifiche, aggiornamenti, dismissioni (EOL/EOS), variazioni di naming o di policy di supporto adottate unilateralmente dal produttore nel corso dell'esecuzione della Convenzione, restando ferma la responsabilità del Fornitore per la corretta intermediazione e trasmissione delle informazioni verso le Amministrazioni Contraenti.

Risposta

Non si conferma. Si veda in ogni caso quanto previsto all'interno dello schema di convenzione, articolo 10.

38) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe, si chiede di confermare che, qualora un Ordinativo di Fornitura non risulti processabile per cause imputabili al produttore (quali, a titolo esemplificativo, indisponibilità dello specifico SKU, ritiro dal listino, incompatibilità tecnica o vincoli imposti dalle policy del produttore), il Fornitore possa legittimamente sospendere o rifiutare l'esecuzione dell'Ordinativo, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente e a Consip, senza applicazione di penali, in analogia con quanto già chiarito nella precedente edizione della Convenzione per fattispecie vendor-related.

Risposta

Si precisa che, come chiarito nella precedente edizione della Convenzione, l'eventuale esito negativo della verifica di fattibilità tecnica, da parte del Vendor, può essere motivazione per il successivo rifiuto dell'ordine da parte del Fornitore. Si rinvia alle disposizioni della normativa di gara. Resta fermo che per quanto non

espressamente previsto all'interno del Capitolato tecnico o dello schema di Convenzione, trova applicazione la disciplina generale della contrattualistica sia pubblica che privata.

39) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe, si chiede di confermare che, in caso di rinnovo di licenze o sottoscrizioni già in uso, le tempistiche di emissione degli Ordinativi di Fornitura e di attivazione delle nuove sottoscrizioni siano da intendersi coerenti con i vincoli e le tempistiche operative previste dal produttore Adobe, al fine di garantire la continuità del servizio, senza che eventuali ritardi imputabili al produttore possano essere addebitati al Fornitore.

Risposta

Le tempistiche e i vincoli sono quelli previsti dalla documentazione di gara. Come previsto all'art. 3, comma dello schema di convenzione: "Per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni del Produttore e relativi allegati (non indicate alla documentazione di gara). In caso di discordanza fra quanto disposto nelle suddette Condizioni e quanto disposto dalla Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella presente Convenzione e nei relativi allegati."

40) Domanda

Con riferimento all'applicazione delle penali previste dalla documentazione contrattuale, si chiede di confermare che le stesse non trovino applicazione nei casi in cui eventuali ritardi, sospensioni o disservizi siano direttamente imputabili a cause riconducibili al produttore Adobe o alle sue infrastrutture, e non a inadempimenti del Fornitore.

Risposta

La fattispecie in esame potrà essere oggetto di valutazione nel contraddittorio conseguente alla contestazione delle penali. Si veda in proposito quanto previsto dall'art. 12 delle condizioni generali di convenzione.

41) Domanda

Con riferimento al Lotto 6 – Prodotti Adobe e servizi connessi, e tenuto conto che, ai sensi del Capitolato Tecnico e dell'Appendice 3 – Listino Adobe, la fornitura ha ad oggetto licenze e sottoscrizioni software i cui prezzi, metriche di licensing, bundle commerciali e codici di prodotto sono definiti dal produttore Adobe, nonché considerato che lo Schema di Convenzione – Lotto 6 Adobe, con particolare riferimento alle previsioni in materia di aggiornamento tecnologico e gestione delle variazioni di prodotto nel corso della validità della Convenzione, contempla l'evoluzione dei prodotti software oggetto di fornitura, si chiede di confermare che, qualora durante il periodo di validità della Convenzione intervengano aggiornamenti ufficiali del listino Adobe (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, variazioni di prezzo, sostituzione o ritiro di specifici SKU, introduzione di codici di prodotto equivalenti o modifiche delle metriche di licensing), i prezzi e/o i prodotti oggetto degli Ordinativi di Fornitura possano essere conseguentemente allineati alle mutate condizioni economiche e tecniche vigenti presso il produttore.

Risposta

Le variazioni dei listini sono ammesse nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 dello schema di convenzione

42) Domanda

PAR. 22.2- GARANZIA DEFINITIVA

In relazione alla Garanzia in favore di Consip si chiede di chiarire se all'importo previsto di € 600.000,00 siano applicabili le decurtazione di cui all'art. 106, c.8 e art.117 del D.lgs. 36/2023 .

Risposta

In linea con quanto previsto dal disciplinare di gara, si conferma che si applicano le riduzioni di cui al comma 8 dell'art. 106, d.lgs. 36/2023.

43) Domanda

Spett.le Consip, di seguito n. 2 quesiti in merito alla procedura Prodotti software on premise (ID2924), ed in particolare:

- Con riferimento all'art. 22.1 - Documenti per la stipula del Disciplinare - comma 2, terzo punto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione di precisare quale sia la copertura assicurativa richiesta e i massimali minimi;
- Con riferimento all'art. 22.1 - Documenti per la stipula del Disciplinare - comma 2, terzo punto, si chiede a codesta Spettabile Amministrazione conferma che, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), possano essere considerate valide ai fini delle coperture assicurative richieste, le eventuali polizze già in essere presso ciascuna impresa del RTI, purché conformi ai massimali e alle condizioni richieste. In tal caso, si chiede altresì conferma della possibilità di presentare, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante la conformità.

Risposta

Si segnala che si tratta di un refuso e non è richiesta la presentazione di alcuna copertura assicurativa ai fini della stipula

44) Domanda

DOCUMENTO: Allegato 1 Disciplinare – Domanda di Partecipazione e altre dichiarazioni

TESTO:

DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo

Oppure

- DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano _____.

DOMANDA: In continuità con quanto già confermato dalla medesima Stazione Appaltante in occasione di precedenti gare di appalto (vedasi ad es: chiarimento n.173 della GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID2710, chiarimento N.44 della GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI SAAS DI CRM E MARKETING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 2 ID 2700 e chiarimento n. 12 della GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2900)

si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

Risposta

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679. Si precisa inoltre che l'Amministrazione potrà, nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, indicare le

modalità operative con le quali il Fornitore dovrà comunicare eventuali successive modifiche dei subresponsabili di cui intende avvalersi.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)